

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 30-787

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003. A.S.L. TO 5 di Chieri - Atto n. 529 del 30/04/2019 "Adozione del Bilancio Consuntivo d'esercizio anno 2018". Approvazione.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie, ai sensi della l.r. 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

l'A.S.L. TO5 di Chieri, in data 07/05/2019, ha fatto pervenire l'atto n. 529 del 30/04/2019 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Consuntivo d'esercizio anno 2018".

Dato atto che l'attività istruttoria concernente il suddetto atto è stata espletata nei termini e con le modalità di cui alle DD.G.R. nn. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003; i relativi esiti sono custoditi agli atti della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ai sensi della D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998.

Richiamata, in materia di riparto delle risorse per l'esercizio 2018, la D.G.R n.23-8257 del 27/12/2018 "Riparto delle risorse c/esercizio definitive 2018 agli Enti del SSR, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 113-6305 del 22/12/2017 "Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2019.17" e la sua integrazione e rettifica con DGR del 22 marzo 2019 n.43 – 8607 "Riparto delle risorse c/esercizio definitive 2018 agli Enti del SSR, ad integrazione e rettifica delle risorse assegnate con D.G.R. n. 23–8257 del 27/12/18, e disposizioni relative al vincolo di copertura dei disavanzi economici del SSR 2018".

Tenuto conto che:

il D.lgs 118/2011 smi, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi decreti attuativi hanno innovato notevolmente lo schema di bilancio e in parte le modalità contabili di alcune rilevazioni delle aziende sanitarie;

il decreto interministeriale del 20 marzo 2013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale" (supplemento ordinario n. 30 della GU n. 88 del 15.04.2013) ha ulteriormente modificato lo schema di bilancio.

Dato atto che, come previsto dalla D.G.R n. 44-3352 del 23.05.2016 e confermato con la DGR del 15 maggio 2017 n. 29-5054, a seguito dei trasferimenti di cassa derivanti dall'attività commissariale di cui l'articolo 1 comma n. 452 della legge 23.12.2014 n. 190, si completerà la compensazione delle posizioni creditorie e debitorie tra le Aziende sanitarie e la Regione.

Dato atto, altresì, che:

l'attività di controllo sul bilancio consuntivo è stata effettuato in via preliminare e diretta dal Collegio sindacale aziendale, con riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, alle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia, integrate dai principi contabili applicabili, nonché dai principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e che l'attività regionale di controllo ha avuto pertanto riguardo alla verifica della corretta rappresentazione contabile degli eventi gestionali nel rispetto della richiamata normativa contabile;

la Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ha proposto l'approvazione dell'atto, in quanto il Settore Programmazione Economico-Finanziaria, effettuati i riscontri di competenza e tenuto conto del parere favorevole espresso nella relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 14, l.r. 10/1995 e della documentazione prodotta, non ha formulato rilievi in ordine alla legittimità ed opportunità del provvedimento aziendale n. 529 del 30/04/2019, risultando l'allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, redatto in conformità ai principi contabili di

cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 e alla sopracitata normativa nazionale contabile (parere Settore Programmazione Economico-Finanziaria prot. nn. 20088 /A1407 del 16.10.2019 e 2220 /A1407 del 18.11.2019, gli atti della Direzione Sanità).

Preso atto che le risultanze contabili evidenziano un risultato d'esercizio in utile per un importo pari ad euro 7.822.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs 118/2011 e della l.r. n.8/1995 e smi, l'utile dell'esercizio potrà essere accantonato a riserva destinata agli investimenti indicati nella delibera di adozione del bilancio aziendale e nella relazione del Direttore generale dell'azienda sanitaria ad essa allegata e che la destinazione dell'utile sarà oggetto di valutazione regionale con il successivo provvedimento di cui alla l.r. 31/1992, s.m.i;

visto il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

visto il decreto interministeriale del 20 marzo 2013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale";

visto l'art. 6 della l.r. 30 giugno 1992, n. 31 così come modificato dall'art. 31 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, s.m.i.;

vista la l.r. 11 aprile 2001 n. 7;

vista la l.r. n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

vista la l.r. n. 4 del 5/04/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

vista la D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

vista la D.G.R. n. 55-8745 del 17.3.2003;

vista la DGR 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

– di approvare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31/1992, l'atto dell'A.S.L. TO5 di Chieri n. 529 del 30/04/2019 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Consuntivo d'esercizio anno 2018";

– di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano un risultato d'esercizio in utile per un importo pari ad euro 7.822;

– di dare atto che, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs 118/2011 e della l.r. n.8/1995 e smi, l'utile dell'esercizio potrà essere accantonato a riserva destinata agli investimenti indicati nella delibera di adozione del bilancio aziendale e nella relazione del Direttore generale dell'azienda sanitaria ad essa allegata e che la destinazione dell'utile sarà oggetto di valutazione regionale con il successivo provvedimento di cui alla l.r. 31/1992, s.m.i;

– di dare atto che, come indicato dalla D.G.R n. 44-3352 del 23.05.2016 e smi, a seguito dei trasferimenti di cassa derivanti dall'attività commissariale del Presidente della Regione Piemonte, di cui l'articolo 1 comma n. 452 della Legge 23.12.2014 n. 190, si completerà la compensazione delle posizioni creditorie e debitorie tra le Aziende Sanitarie e la Regione; di demandare alla Direzione Sanità la comunicazione del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria la comunicazione all'Azienda Sanitaria, con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e s.m.i.

– di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)